

Gazzetta ufficiale

L 274

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 luglio 2021

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, (codificazione) ⁽¹⁾** 20
- ★ **Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale** 32
- ★ **Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ⁽¹⁾** 41

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ⁽¹⁾** 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea 55**

- ★ **Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea 57**

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1229 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2021
relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una
transizione giusta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Green Deal europeo», che ha delineato una tabella di marcia che fissa una nuova strategia di crescita dell'Europa e ambiziosi obiettivi per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente. In linea con la finalità di conseguire l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo efficace e socialmente equo, con il Green Deal europeo è stato annunciato un meccanismo per una transizione giusta volto a fornire risorse per affrontare la sfida del processo di transizione verso l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima e l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 senza lasciare indietro nessuno. Le regioni e le persone maggiormente vulnerabili sono le più esposte agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. La transizione verso un'economia climaticamente neutra è fonte di nuove opportunità economiche, con un notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro, in particolare nei territori attualmente dipendenti dai combustibili fossili. Può inoltre contribuire a migliorare la sicurezza e la resilienza energetiche. Tuttavia, la transizione può comportare anche costi sociali ed economici a breve termine nei territori sottoposti a un pesante processo di decarbonizzazione, e già indeboliti dagli effetti socioeconomici dirompenti provocati dalla crisi COVID-19.

⁽¹⁾ GU C 373 del 4.11.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 240.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2021.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (2) Per gestire la transizione saranno necessari profondi cambiamenti strutturali a livello sia nazionale che regionale. Per avere successo, è necessario che la transizione riduca le disuguaglianze, crei un effetto netto sull'occupazione con nuovi posti di lavoro di elevata qualità, e sia equa e socialmente accettabile per tutti, rafforzando nel contempo la competitività. A tale riguardo è fondamentale che i territori maggiormente colpiti negativamente dalla transizione, in particolare le regioni carbonifere, possano essere sostenuti nel diversificare e rivitalizzare le economie locali e nel creare opportunità occupazionali sostenibili per i lavoratori interessati.
- (3) Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo, nella quale ha proposto un meccanismo per una transizione giusta, che si concentra sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, come il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o della loro dipendenza da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ma che hanno minore capacità di finanziare gli investimenti richiesti. La creazione di un meccanismo per una transizione giusta è stata affermata anche dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020. Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: un Fondo per una transizione giusta (JTF), attuato in regime di gestione concorrente, un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate. Tali tre pilastri forniscono un sostegno complementare a tali regioni, al fine di promuovere la transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050.
- (4) Per garantire che il JTF sia programmato e attuato al meglio devono essere stabiliti piani territoriali per una transizione giusta che consentano di fissare le fasi principali e il calendario del processo di transizione, identificando i territori maggiormente danneggiati dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra e con minori capacità di affrontare le sfide poste dalla transizione. I piani territoriali per una transizione giusta devono essere redatti insieme alle autorità locali e regionali competenti e coinvolgono tutti i partner pertinenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Essi possono essere modificati, insieme ai corrispondenti programmi sostenuti dal JTF, conformemente all'articolo 24 di tale regolamento, al fine di includere nuovi territori che saranno duramente colpiti dalla transizione in un modo imprevisto al momento dell'adozione iniziale di detti piani.
- (5) Dovrebbe essere stabilito uno strumento di prestito per il settore pubblico («strumento»). Esso rappresenta il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, volto a sostenere gli investimenti realizzati dagli enti del settore pubblico, dato il ruolo chiave di tale settore nell'affrontare i fallimenti del mercato. Tali investimenti dovrebbero rispondere alle esigenze di sviluppo derivanti dalle sfide poste dalla transizione descritte nei piani territoriali per una transizione giusta che sono stati approvati dalla Commissione. Le attività destinate a ricevere sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbero essere coerenti con le attività sostenute dagli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta e integrarle. È opportuno istituire lo strumento per un periodo di sette anni per allinearne la durata al periodo del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 («QFP 2021-2027») di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ⁽⁶⁾.
- (6) Al fine di potenziare la coesione e la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, lo strumento dovrebbe coprire un'ampia gamma di investimenti sostenibili, purché tali investimenti contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo di detti territori causati dalla transizione verso l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima, stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 e la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, secondo quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta. Al fine di aumentarne l'efficacia, lo strumento dovrebbe poter sostenere progetti ammissibili la cui attuazione sia stata avviata prima della presentazione della domanda da parte dei beneficiari dello strumento. Lo strumento non dovrebbe sostenere gli investimenti che non riguardano nessuna delle attività escluse a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, ma potrebbero sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella mobilità verde e sostenibile, compresa la promozione dell'idrogeno verde, investimenti in reti di

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

teleriscaldamento efficienti, investimenti nella ricerca pubblica, nella digitalizzazione, infrastrutture ambientali di gestione intelligente delle risorse idriche e dei rifiuti, e potrebbero sostenere l'energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché misure di integrazione, comprese la ristrutturazione e la trasformazione di edifici, il rinnovo e la rigenerazione urbani, la transizione verso un'economia circolare, il ripristino e la decontaminazione degli ecosistemi e dei terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga», la biodiversità, nonché il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, la formazione e le infrastrutture sociali, comprese le strutture di assistenza e l'edilizia popolare.

- (7) Lo sviluppo delle infrastrutture potrebbe comprendere anche soluzioni e progetti transfrontalieri che permettano di migliorare la resilienza per resistere alle catastrofi ecologiche, in particolare quelle accentuate dai cambiamenti climatici. È opportuno favorire un'impostazione globale per quanto riguarda gli investimenti, in particolare per quei territori che hanno importanti esigenze in termini di transizione. Potrebbero essere sostenuti investimenti anche in altri settori, purché siano coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta approvati. Sostenendo gli investimenti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, lo strumento dovrebbe mirare a fornire agli enti del settore pubblico le risorse aggiuntive necessarie per affrontare le sfide territoriali, sociali, economiche e ambientali derivanti dall'adeguamento alla transizione climatica. Per contribuire a individuare investimenti ammissibili nell'ambito dello strumento e che abbiano un impatto ambientale altamente positivo, anche in relazione alla biodiversità, la Commissione dovrebbe tenere conto, nell'effettuare la valutazione dello strumento, della tassonomia dell'UE relativa alle attività economiche ecosostenibili. Tutti i partner finanziari dovrebbero utilizzare, se del caso, la tassonomia dell'UE relative alle attività economiche ecosostenibili, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», al fine di assicurare la trasparenza in relazione ai progetti sostenibili.
- (8) Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere dovrebbero essere garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell'attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili nell'ambito dello strumento. Analogamente, i beneficiari e la Commissione dovrebbero altresì evitare qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell'attuazione dello strumento. Gli obiettivi dello strumento dovrebbero essere perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l'accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁸⁾ («accordo di Parigi») e il principio «non arrecare un danno significativo».
- (9) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ («regolamento finanziario») e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (10) Lo strumento dovrebbe fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni concesse dall'Unione, combinate con prestiti erogati da un partner finanziario in conformità delle sue regole, procedure e politiche di erogazione dei prestiti. La dotazione finanziaria per la componente di sovvenzione, attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, dovrebbe assumere la forma di finanziamento non collegato ai costi, in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario. Tale forma di finanziamento dovrebbe incentivare la partecipazione dei promotori di progetti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello strumento in modo efficiente in relazione all'entità del prestito. La componente di prestito dovrebbe essere fornita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Dovrebbe essere possibile estendere lo strumento per consentire ad altri partner finanziari di erogare la componente di prestito, qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive per la componente di sovvenzione oppure nel caso in cui ciò sia necessario per garantire una corretta attuazione dello strumento. In tali casi la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e il Parlamento europeo dell'intenzione di estendere lo strumento e dovrebbe selezionare ulteriori partner finanziari, tenendo conto della loro capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento, di contribuire con risorse proprie e di garantire un'adeguata copertura geografica.

⁽⁸⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (11) È opportuno che tra la Commissione e i partner finanziari siano firmati accordi amministrativi. Tali accordi dovrebbero definire le modalità di attuazione per la valutazione e la sorveglianza dei progetti, nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, comprese modalità dettagliate per quando riguarda gli audit, la rendicontazione e le comunicazioni. Le modalità di comunicazione dovrebbero includere, in particolare, l'obbligo di pubblicare informazioni su ogni singolo progetto o regime di prestiti che beneficia di sostegno nell'ambito dello strumento.
- (12) Rispondendo alla necessità di investimenti dei territori che sono maggiormente influenzati negativamente dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, lo strumento dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse provenienti dalla componente di sovvenzione dello strumento contribuiranno pertanto al conseguimento degli obiettivi climatici nella stessa misura del JTF.
- (13) 250 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e tale importo dovrebbe costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹⁰⁾.
- (14) L'importo di 275 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbe essere finanziato mediante rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali entrate derivano da programmi cessati, indipendenti dallo strumento, e dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica esterne in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, sulla base dell'articolo 322, paragrafo 1, TFUE.
- (15) L'importo di 1 000 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbe essere finanziato dall'eccedenza prevedibile della copertura della garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾. Al fine di assegnare tale eccedenza allo strumento è opportuno pertanto prevedere una deroga a quanto stabilito dall'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, che prevede l'obbligo di restituire al bilancio ogni eccedenza di accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio. Sulla base dell'articolo 322, paragrafo 1, TFUE, tali entrate con destinazione specifica dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica esterne in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.
- (16) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne potrebbero essere riportati di diritto al programma o all'azione successivi. Tale disposizione consente di far coincidere il calendario pluriennale delle entrate con destinazione specifica e il percorso di attuazione dei progetti finanziati dallo strumento.
- (17) È inoltre opportuno prevedere risorse per la fornitura di consulenza al fine di promuovere la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti ammissibili e la preparazione preventiva dei progetti ammissibili prima della presentazione della domanda da parte del beneficiario allo strumento. Una quota di tali risorse dovrebbe essere destinata a sostenere la capacità endogena dei beneficiari di garantire la sostenibilità dei progetti ammissibili.
- (18) Per garantire che tutti gli Stati membri siano in grado di beneficiare della componente di sovvenzione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per prestabilire le quote su base nazionale in una prima fase, come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1056. Tuttavia, al fine di conciliare questo obiettivo con la necessità di ottimizzare l'impatto economico dello strumento e l'attuazione di quest'ultimo, tali quote nazionali dovrebbero essere prestabilite per il periodo successivo al 31 dicembre 2025. Oltre tale data, le rimanenti risorse disponibili per la componente di sovvenzione dovrebbero essere fornite su base competitiva a livello dell'Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, garantendo nel contempo la prevedibilità degli investimenti e seguendo un'impostazione basata sulle esigenze e sulla convergenza regionale.

⁽¹⁰⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

- (19) Le condizioni di ammissibilità e i criteri di attribuzione dovrebbero essere definiti nel programma di lavoro e nell'invito a presentare proposte. Tali condizioni di ammissibilità e criteri di attribuzione dovrebbero tenere conto della pertinenza del progetto nel contesto delle esigenze di sviluppo indicate nei piani territoriali per una transizione giusta, dell'obiettivo generale di promuovere la convergenza regionale e territoriale e dell'importanza della componente di sovvenzione per la fattibilità del progetto. I programmi di lavoro dovrebbero anche fissare criteri di attribuzione per i casi in cui le risorse siano insufficienti per sostenere i progetti ammissibili. Dovrebbe essere data la priorità ai progetti situati nelle regioni meno sviluppate, ai progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ai progetti promossi da enti del settore pubblico che hanno adottato piani di decarbonizzazione con la gerarchia di criteri corrispondente, se del caso. Il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento dovrebbe pertanto essere messo a disposizione unicamente degli Stati membri che abbiano approvato almeno un piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi pilastri del meccanismo, nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte si dovrebbe tener conto anche dei piani territoriali per una transizione giusta presentati dagli Stati membri. Al fine di ottimizzare l'impatto dello strumento, i singoli progetti sostenuti nell'ambito dello strumento non dovrebbero ricevere sostegno da altri programmi dell'Unione, eccetto che in relazione alla preparazione dei progetti. Tuttavia, nel caso delle operazioni composte da progetti distinti identificabili, tali progetti possono ricevere sostegno da diversi programmi dell'Unione, conformemente alle regole di ammissibilità applicabili.
- (20) Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'assistenza dell'Unione ed evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative, il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere fornito unicamente ai progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento. Tali entrate dovrebbero corrispondere alle entrate diverse dai trasferimenti di bilancio, generate direttamente dalle attività svolte nell'ambito del progetto, come quelle derivanti da vendite, diritti o pedaggi e i risparmi incrementali conseguenti all'ammodernamento delle risorse esistenti.
- (21) Poiché la componente di sovvenzione dovrebbe tener conto delle diverse esigenze di sviluppo delle regioni di tutti gli Stati membri, tale sostegno dovrebbe essere adeguato a favore delle regioni meno sviluppate. Tenendo conto del fatto che normalmente gli enti del settore pubblico nelle regioni meno sviluppate dispongono di una minore capacità di investimento pubblico, i tassi di sovvenzione applicati ai prestiti erogati a tali enti dovrebbero essere relativamente più elevati.
- (22) Al fine di garantire l'efficace attuazione dello strumento, può essere necessario fornire consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti. Tale consulenza dovrebbe essere fornita tramite il polo di consulenza InvestEU per i progetti ammissibili e per la preparazione dei progetti prima della presentazione delle domande, prestando particolare attenzione ai beneficiari con capacità amministrativa inferiore o situati in regioni meno sviluppate. Dovrebbe anche essere possibile concedere tale consulenza nell'ambito di altri programmi dell'Unione.
- (23) Al fine di misurare l'efficacia dello strumento, la sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e sostenere la preparazione di una sua eventuale proroga oltre il 2027, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una finale, anche in merito alla possibilità di adottare disposizioni su una valutazione dell'impatto di genere, se del caso, e dovrebbe presentare le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹³⁾ del 13 aprile 2016, è opportuno che lo strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione.
- (24) Al fine di accelerare l'attuazione e garantire che le risorse siano utilizzate tempestivamente, il presente regolamento dovrebbe stabilire salvaguardie specifiche da includere nelle convenzioni di sovvenzione. Tenendo conto di tale obiettivo la Commissione, conformemente al principio di proporzionalità, dovrebbe essere in grado di ridurre o porre fine a qualunque sostegno fornito dall'Unione nei casi in cui vi sia una grave mancanza di progressi nell'attuazione del progetto. Allo strumento si applica il regolamento finanziario. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario dovrebbe applicarsi alla componente di sovvenzione e alle risorse per la fornitura di consulenza previste dallo strumento.

⁽¹³⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (25) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁴⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁵⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁶⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (26) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori chiave di performance per sorvegliare l'attuazione e i progressi dello strumento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione possa svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (27) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i programmi di lavoro e le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.
- (28) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire andare a beneficio dei territori maggiormente colpiti negativamente dalla transizione verso la neutralità climatica rispondendo alle relative esigenze di sviluppo attraverso l'aumento degli investimenti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa delle difficoltà che incontrano gli enti del settore pubblico nel sostenere investimenti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, ma, a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente in regime di gestione diretta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce lo strumento di prestito per il settore pubblico («strumento») per la durata del QFP 2021-2027 a sostegno degli enti del settore pubblico, combinando sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione con prestiti accordati dai partner finanziari, e definisce gli obiettivi di tale strumento. Stabilisce le norme relative alla componente di sovvenzione dello strumento, che riguardano in particolare il relativo bilancio, le forme del sostegno dell'Unione e le disposizioni in materia di ammissibilità.

Lo strumento fornisce sostegno ai territori dell'Unione che fanno fronte a gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima e l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «accordo amministrativo»: uno strumento giuridico che istituisce il quadro di cooperazione tra la Commissione e un partner finanziario e definisce le responsabilità e i compiti rispettivi nell'attuazione dello strumento, conformemente al presente regolamento;
- 2) «beneficiario»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o stabilito quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico, con il quale la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione nell'ambito dello strumento;
- 3) «partner finanziari»: la BEI, le altre istituzioni finanziarie internazionali, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie, comprese le istituzioni finanziarie private, con cui la Commissione ha firmato un accordo amministrativo per cooperare nell'ambito dello strumento;
- 4) «progetto»: qualsiasi azione individuata dalla Commissione come ammissibile al sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento, destinato a svolgere un compito indivisibile di precisa natura economica o tecnica, con un obiettivo predefinito e un periodo stabilito durante il quale deve essere attuata e completata;
- 5) «piano territoriale per una transizione giusta»: un piano elaborato a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 e approvato dalla Commissione;
- 6) «regime di prestiti»: un prestito accordato a un beneficiario da partner finanziari allo scopo di finanziare un insieme di progetti predeterminati nell'ambito dello strumento;
- 7) «regione meno sviluppata»: una regione meno sviluppata di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dello strumento è rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione in materia di clima ed energia e l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra nell'Unione al più tardi entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, a beneficio dei territori dell'Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.

2. L'obiettivo specifico dello strumento è incrementare gli investimenti pubblici che rispondono alle esigenze di sviluppo dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando il finanziamento di progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative.

3. Nel perseguire l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 2, il presente regolamento è altresì inteso a garantire che sia fornita consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti ammissibili, ove necessario, ivi compreso il sostegno per la preparazione dei progetti prima della presentazione delle domande. Tale consulenza è fornita conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU istituito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾.

Articolo 4

Principi orizzontali

1. Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere sono garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell'attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili.
2. I beneficiari e la Commissione evitano qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell'attuazione dello strumento. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei progetti ammissibili si tiene conto, ove pertinente, dell'accessibilità per le persone con disabilità.
3. Gli obiettivi dello strumento sono perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l'accordo di Parigi e il principio «non arrecare un danno significativo».

Articolo 5

Bilancio

1. Fatte salve le risorse aggiuntive assegnate nel bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, la componente di sovvenzione nell'ambito dello strumento è finanziata mediante:
 - a) risorse del bilancio dell'Unione per un importo di 250 000 000 EUR a prezzi correnti; e
 - b) le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, per un importo massimo di 1 275 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1, lettera b), sono costituite da rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di cui all'allegato I del presente regolamento, per un importo massimo di 275 000 000 EUR, e dall'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR.
3. Le risorse e le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da contributi finanziari degli Stati membri, di paesi terzi e di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
4. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dai rimborsi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dall'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
5. Un importo massimo del 2 % delle risorse di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, nonché per le spese amministrative e le commissioni dei partner finanziari.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

6. Per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è previsto un importo massimo di 35 000 000 EUR, compreso tra le risorse di cui al paragrafo 1, di cui almeno 10 000 000 EUR a sostegno della capacità amministrativa dei beneficiari, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

7. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

CAPO II

SOSTEGNO DELL'UNIONE

Articolo 6

Forma del sostegno dell'Unione e metodi di esecuzione

1. Il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento assume la forma di sovvenzioni conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 7

Disponibilità di risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, previa detrazione di un accantonamento per le spese tecniche e amministrative di cui all'articolo 5, paragrafo 5, sono utilizzate per finanziare progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati entro il 31 dicembre 2025, il sostegno dell'Unione concesso ai progetti ammissibili in uno Stato membro non supera le quote nazionali stabilite nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1056.
3. Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati a partire dal 1° gennaio 2026, il sostegno dell'Unione concesso ai progetti ammissibili è fornito su base competitiva a livello dell'Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, fino a esaurimento delle risorse rimanenti. L'attribuzione di tali sovvenzioni tiene conto della necessità di garantire la prevedibilità degli investimenti e la promozione della convergenza regionale, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, conformemente ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 8

Accordi amministrativi con i partner finanziari

Prima dell'attuazione dello strumento con un partner finanziario la Commissione e il partner finanziario firmano un accordo amministrativo. L'accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte dell'accordo, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione degli audit e di comunicazione, compreso in particolare l'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun progetto finanziato dallo strumento e l'ambito di applicazione dei regimi di prestiti.

CAPO III

AMMISSIBILITÀ*Articolo 9***Progetti ammissibili**

1. Sono ammissibili al sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i progetti hanno un impatto misurabile e includono indicatori di output, se del caso, nel rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione in materia di clima ed energia e l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 e vanno a beneficio dei territori individuati in un piano territoriale per una transizione giusta, anche se i progetti non sono ubicati in tali territori;
 - b) i progetti non ricevono sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione;
 - c) i progetti ricevono un prestito da un partner finanziario nell'ambito dello strumento; e
 - d) i progetti non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i progetti che beneficiano del sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento possono anche ricevere sostegno sotto forma di consulenza e assistenza tecnica da parte di altri programmi dell'Unione per la loro preparazione, il loro sviluppo e la loro attuazione.
3. Lo strumento non sostiene le attività escluse a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.

*Articolo 10***Persone e soggetti ammissibili**

Fatti salvi i criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, possono candidarsi come potenziali beneficiari a norma del presente regolamento solo i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro quali organismi di diritto pubblico o quali organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

CAPO IV

SOVVENZIONI*Articolo 11***Sovvenzioni**

1. Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
2. L'importo della sovvenzione non supera il 15 % dell'importo del prestito erogato dal partner finanziario nell'ambito dello strumento. Per quanto riguarda i progetti ubicati in territori di regioni meno sviluppate, l'importo della sovvenzione non supera il 25 % dell'importo del prestito erogato dal partner finanziario nell'ambito dello strumento.
3. I pagamenti di una sovvenzione attribuita possono essere frazionati in più versamenti in funzione di progressi compiuti nell'attuazione, secondo quanto stabilito nella convenzione di sovvenzione.

*Articolo 12***Riduzione o soppressione delle sovvenzioni**

1. Oltre ai motivi di cui all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario e previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l'importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione se entro due anni dalla data della firma della convenzione di sovvenzione il contratto di appalto economicamente più significativo di forniture, di lavori o di servizi non è stato firmato e la conclusione di un siffatto appalto è prevista ai sensi della convenzione di sovvenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il sostegno dell'Unione è combinato con regimi di prestiti o nel caso in cui non sono previsti appalti di forniture, di lavori o di servizi.

In tali casi, previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l'importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione, e recuperare i relativi importi già versati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

CAPO V

SERVIZI DI CONSULENZA*Articolo 13***Servizi di consulenza**

1. La consulenza a norma del presente regolamento è fornita in regime di gestione indiretta conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU.
2. Le attività necessarie a sostenere la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti sono ammissibili alla consulenza e sono finanziate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 6.

CAPO VI

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO*Articolo 14***Programmi di lavoro**

1. Lo strumento è attuato mediante programmi di lavoro elaborati conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. I programmi di lavoro includono criteri di attribuzione che si applicano ogniqualvolta la sovvenzione totale richiesta per i progetti ammissibili superi le risorse disponibili. Tali criteri comprendono, se del caso, le priorità per:
 - a) progetti promossi da beneficiari situati nelle regioni meno sviluppate;
 - b) progetti che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi 2030 dell'Unione in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050; e
 - c) progetti promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione.
3. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20.

Articolo 15

Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI

1. La Commissione stabilisce le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20.
2. Le condizioni per selezionare i partner finanziari diversi dalla BEI rispecchiano gli obiettivi dello strumento.
3. In particolare, nel selezionare partner finanziari la Commissione tiene conto della capacità dei potenziali partner finanziari:
 - a) di garantire che la loro politica di erogazione dei prestiti sia coerente con le norme ambientali e sociali dell'Unione, con gli obiettivi 2030 dell'Unione in materia di clima ed energia e con l'obiettivo di neutralità climatica nell'Unione entro il 2050;
 - b) di contribuire con risorse proprie sufficienti per massimizzare l'impatto della sovvenzione dell'Unione;
 - c) di garantire un'adeguata copertura geografica dello strumento e consentire il finanziamento di progetti singoli di minori dimensioni;
 - d) di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale e giurisdizioni non cooperative;
 - e) di garantire la trasparenza e un'adeguata visibilità relativamente a ciascun progetto finanziato attraverso lo strumento.
4. La Commissione pubblica l'elenco dei partner finanziari selezionati conformemente al presente articolo.

Articolo 16

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori chiave di performance per sorvegliare l'attuazione dello strumento e i suoi progressi nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono fissati nell'allegato II.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficace, efficiente e tempestiva dei dati relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. I beneficiari e i partner finanziari forniscono alla Commissione i dati relativi a tali indicatori in conformità rispettivamente delle convenzioni di sovvenzione e degli accordi amministrativi.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2022, la Commissione redige un rendiconto sull'attuazione dello strumento. Tale rendicontazione fornisce informazioni sul livello di attuazione dello strumento per quanto riguarda gli obiettivi, le condizioni e gli indicatori di performance.
4. Qualora nella relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si riscontri che gli indicatori di cui all'allegato II non consentono una corretta valutazione dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare gli indicatori chiave di performance di cui all'allegato II.

Articolo 17

Valutazione

1. Le valutazioni dell'attuazione dello strumento e della relativa capacità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. Una valutazione intermedia è effettuata entro il 30 giugno 2025 e una relazione di tale valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione intermedia valuta in particolare:
 - a) la misura in cui il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento ha contribuito a rispondere alle esigenze dei territori che attuano i piani territoriali per una transizione giusta;

- b) in che modo si è tenuto conto dei principi orizzontali di cui all'articolo 4;
- c) la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto di genere;
- d) l'applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 e il modo in cui sono stati applicati gli obblighi di visibilità;
- e) sulla base dei progetti sostenuti dallo strumento, la misura in cui lo strumento ha contribuito agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, tenendo conto dei criteri di vaglio applicabili previsti in detto regolamento.

La relazione di valutazione intermedia può essere accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto, in particolare, dell'eventuale adeguamento delle condizioni di ammissibilità.

3. Al termine del periodo di attuazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sui risultati e sull'impatto a lungo termine dello strumento, che valuti anche gli elementi di cui al paragrafo 2.

Articolo 18

Audit

1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento, effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
2. I beneficiari e i partner finanziari, in conformità dei propri rispettivi accordi amministrativi e convenzioni di sovvenzione, forniscono alla Commissione e ai revisori designati tutti i documenti disponibili necessari per portare a termine i loro compiti in materia di audit.
3. L'audit esterno delle attività intraprese in conformità del presente regolamento in relazione all'utilizzo del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento è effettuato dalla Corte dei conti in conformità dell'articolo 287 TFUE. A tali fini, alla Corte dei conti, su sua richiesta, è dato accesso a qualsiasi documento o informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti di audit, comprese tutte le informazioni sulle valutazioni delle domande e sul loro esito, in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 19

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 4, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Informazione, comunicazione e visibilità

1. I beneficiari e i partner finanziari garantiscono la visibilità del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento, in particolare quando promuovono i progetti e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sui progetti finanziati e sui risultati di tali progetti. Esse comprendono, in particolare, la comunicazione agli Stati membri dell'intenzione della Commissione di aprire lo strumento per finanziare partner diversi dalla BEI e la comunicazione agli Stati membri degli inviti a presentare proposte che sono stati pubblicati, nonché la sensibilizzazione su sostegno tecnico e amministrativo fornito a beneficiari. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. La Commissione deve pubblicare e aggiornare regolarmente l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito dello strumento.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

ALLEGATO I

Strumenti finanziari i cui rimborsi possono essere utilizzati per lo strumento di prestito per il settore pubblico

A. Strumenti di capitale

- Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43);
- TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività «Mercato interno dei beni e politiche settoriali» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria «Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato» e di quattro progetti pilota: «Erasmus per i giovani imprenditori», «Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI», «Trasferimento tecnologico» e «Destinazioni europee di eccellenza» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 [C(2007) 531];
- Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84);
- GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);
- Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1);
- EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33);
- Strumento di capitale InnovFin:
 - regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
 - regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
 - decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965);
- Ambito di intervento relativo agli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B. Strumenti di garanzia

- Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43);
- Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84);
- Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);
- Strumento europeo Progress di microfinanza — Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1);
- Strumenti di condivisione del rischio:
 - decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);
 - decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);
 - decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299);
- Garanzia EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238);
- Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33);
- InnovFin debito:
 - regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
 - regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
 - decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965);
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221);
- Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (SLGF): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50);

- Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C. Strumenti di condivisione del rischio

— InnovFin:

- regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
- regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
- Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129);
- Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D. Veicoli di investimento dedicati

- Strumento europeo Progress di microfinanza — *Fonds commun de placement* — *Fonds d'investissements spécialisés* (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1);
 - Marguerite:
 - regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);
 - decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) [C(2010) 941];
 - Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).
-

ALLEGATO II

Indicatori chiave di performance ⁽¹⁾

1. Volume delle sovvenzioni attribuite
 2. Volume dei prestiti firmati
 - 2.1. Prestiti individuali
 - 2.2. Regimi di prestiti
 3. Investimenti complessivi mobilitati, ripartiti come segue
 - 3.1. Importo dei finanziamenti privati mobilitati
 - 3.2. Importo dei finanziamenti pubblici mobilitati
 4. Numero di progetti che ricevono sostegno, suddiviso per
 - 4.1. Paese
 - 4.2. Regione NUTS 2
 - 4.3. Territorio interessato dalla transizione giusta che riceve sostegno
 5. Numero di progetti che ricevono finanziamenti nell'ambito dello strumento
 6. Numero di progetti per settore
 - 6.1. Trasporti
 - 6.2. Infrastrutture sociali
 - 6.3. Servizi pubblici (acque, acque reflue, teleriscaldamento, energia, gestione dei rifiuti)
 - 6.4. Sostegno diretto per agevolare la transizione verso la neutralità climatica (energie rinnovabili, decarbonizzazione, efficienza energetica)
 - 6.5. Obiettivi ambientali
 - 6.6. Infrastrutture urbane ed edilizia abitativa
 - 6.7. Altro
 7. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, se pertinente
 8. Creazione di posti di lavoro, se pertinente
-

⁽¹⁾ Tutti gli indicatori sono ripartiti per regione, se del caso. Tutti i dati personali sono ripartiti per genere, se del caso.

REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 2021****relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione****(codificazione)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha subito varie e sostanziali modifiche ⁽⁵⁾. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nell'Unione è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro.
- (3) Non è consigliabile applicare il principio della parità delle commissioni agli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.
- (4) Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento, o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nell'Unione.
- (5) Al fine di evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero si dovrebbe individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare, fra gli altri, i criteri seguenti per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la sua relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all'articolo 4, punto 14), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.

⁽¹⁾ GU C 65 del 25.2.2021, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 56 del 16.2.2021, pag. 43.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

⁽⁵⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

- (6) Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti istituito dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.
- (7) Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, evitare le ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell'Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento.
- (8) Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l'articolo 52, punto 3), di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (*automated teller machine* — «ATM») o un punto di vendita. È opportuno prevedere misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.
- (9) Le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata.
- (10) Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell'euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). È possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall'euro.
- (11) Conformemente agli obblighi generali di informazione in merito alle spese di conversione valutaria stabiliti nella direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di conversione valutaria dovrebbero divulgare le informazioni sulle loro commissioni di conversione valutaria prima dell'avvio di un'operazione di pagamento. Le parti che offrono servizi di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita dovrebbero fornire informazioni chiare e accessibili sulle commissioni praticate per tali servizi, ad esempio esponendo le commissioni al banco o in formato digitale sul terminale, o sullo schermo nel caso di acquisti online. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tali parti dovrebbero fornire, prima di disporre l'operazione di pagamento, informazioni esplicite sull'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario e sull'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. L'importo da pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario dovrebbe esprimere il prezzo dei beni o servizi da acquistare e potrebbe essere esposto alla cassa piuttosto che sul terminale di pagamento. La valuta utilizzata dal beneficiario è in generale la valuta locale, ma secondo il principio della libertà contrattuale potrebbe in alcuni casi essere un'altra valuta dell'Unione. L'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore dovrebbe essere costituito dal prezzo dei beni o servizi e dalle commissioni di conversione valutaria. Inoltre, entrambi gli importi dovrebbero essere documentati sulla ricevuta o su un altro supporto durevole.
- (12) Con riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se un servizio di conversione valutaria è offerto presso un ATM o presso il punto di vendita, il pagatore dovrebbe avere la possibilità di rifiutare tale servizio e di pagare invece nella valuta utilizzata dal beneficiario.

⁽⁷⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

- (13) Per consentire ai pagatori di raffrontare le commissioni delle opzioni di conversione valutaria presso l'ATM o presso il punto di vendita, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori non solo dovrebbero includere informazioni pienamente raffrontabili sulle commissioni applicabili per la conversione valutaria nei termini e nelle condizioni del loro contratto quadro, ma dovrebbero anche rendere pubbliche tali informazioni su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile, in particolare sui loro siti web, sui loro siti di home-banking e sulle loro applicazioni bancarie mobili, in un modo facilmente comprensibile e accessibile. Ciò consentirebbe lo sviluppo di siti web di raffronto per facilitare il raffronto dei prezzi per i consumatori che viaggiano o fanno acquisti all'estero. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori dovrebbero ricordare ai pagatori le commissioni di conversione valutaria applicabili quando un pagamento basato su carta è effettuato in un'altra valuta, attraverso l'uso di canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili, come SMS, e-mail o notifiche push attraverso l'applicazione mobile bancaria del pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concordare con gli utilizzatori dei servizi di pagamento il canale di comunicazione elettronica attraverso il quale forniranno le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria, prendendo in considerazione il canale più efficace per raggiungere il pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre accettare le richieste degli utilizzatori di servizi di pagamento di non ricevere messaggi elettronici contenenti informazioni sulle commissioni di conversione valutaria.
- (14) I solleciti periodici sono appropriati in situazioni in cui il pagatore rimane all'estero per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quando il pagatore è distaccato o studia all'estero, o quando il pagatore utilizza regolarmente una carta per gli acquisti online nella valuta locale. L'obbligo di fornire tali solleciti dovrebbe garantire che il pagatore sia informato sulle diverse opzioni di conversione valutaria.
- (15) È importante facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A tale riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l'impiego del numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) e del codice identificativo d'azienda (BIC). È pertanto opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano agli utilizzatori di servizi di pagamento codici IBAN e BIC relativamente al conto in questione.
- (16) Al fine di garantire la fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti nel quadro dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), è auspicabile assicurare che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l'importo dell'operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l'elaborazione automatizzata dei pagamenti e qualora possa essere pienamente automatizzato. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione ai fini di altre politiche, quali la prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, o a fini fiscali.
- (17) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il presente regolamento.
- (18) Al fine di assicurare la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di reclamo o ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione di controversie fra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento. È importante, inoltre, che siano designate autorità competenti e organismi per reclami e ricorsi extragiudiziali.
- (19) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all'interno dell'Unione cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione o le prassi giuridiche in vigore nelle loro giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di una presa in carico delle procedure di reclamo e di ricorso.
- (20) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
- (21) L'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a valute diverse dall'euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto con riguardo al numero di pagamenti che sarebbero compresi. Al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l'euro come valuta di estendere l'applicazione del presente regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro valuta nazionale, è opportuno prevedere una procedura di notifica.

- (22) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della norma mirante ad armonizzare il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro al costo delle operazioni nazionali nelle valute nazionali e sull'efficacia degli obblighi di informazione sulla conversione valutaria stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare ulteriori possibilità, e la fattibilità tecnica di tali possibilità, di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria, nonché la possibilità di attivare e disattivare l'opzione di accettare la conversione valutaria da parte di soggetti diversi dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.
- (23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366, ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale conformemente all'articolo 13 del presente regolamento.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.

3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «pagamento transfrontaliero», un'operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
- 2) «pagamento nazionale», un'operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
- 3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- 4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

- 5) «prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 32 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6) «utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- 7) «operazione di pagamento», l'atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
- 8) «ordine di pagamento», l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
- 9) «commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
- 10) «fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 11) «consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- 12) «microimpresa», un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾;
- 13) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
- 14) «addebito diretto», un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
- 15) «sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di addebito diretto.

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali

1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento.
2. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all'articolo 13 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.

⁽⁸⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

3. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente. Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell'ambito del comitato dei pagamenti istituito dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai corrispondenti pagamenti nazionali.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.

Articolo 4

Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

1. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 52, punto 3), e all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*automated teller machine* — «ATM») o presso il punto di vendita di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento:
 - a) l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
 - b) l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.
4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l'operazione di pagamento è stata disposta.
5. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore.

Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta.
6. Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l'utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.

*Articolo 5***Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici**

1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, per quanto riguarda l'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, punto 3), di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.
2. Prima di disporre un'operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.

*Articolo 6***Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti**

1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utilizzatore di servizi di pagamento il numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice identificativo d'azienda (BIC) del prestatore di servizi di pagamento.

Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.

Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all'utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nell'Unione, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.

*Articolo 7***Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti**

1. Gli Stati membri non prevedono obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

*Articolo 8***Autorità competenti**

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autorità competenti comunicate a norma dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 924/2009.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

*Articolo 9***Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento**

1. Gli Stati membri prevedono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano ogni parte che ha presentato un reclamo dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali previste conformemente all'articolo 10.

*Articolo 10***Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali**

1. Gli Stati membri prevedono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano gli organismi responsabili.

2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa agli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 924/2009.

3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

*Articolo 11***Cooperazione transfrontaliera**

Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 8 e 10, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.

*Articolo 12***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009.

*Articolo 13***Applicazione alle valute diverse dall'euro**

Uno Stato membro che non ha l'euro come valuta e che decide di estendere l'applicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.

Tale notifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'estensione dell'applicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

*Articolo 14***Riesame**

1. Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:

- a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento;
- b) una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, ovvero il 19 marzo 2019;
- c) una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;
- d) una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri;
- e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, punto 3), e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;
- f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, punto 3), e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
- g) un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 4; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;
- h) un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo;
- i) un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Nella preparazione della relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 924/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 260/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

Regolamento (UE) 2019/518
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36)

Unicamente per quanto i
riguarda i riferimenti
dell'articolo 17 agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 924/2009	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1 paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 4	—
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 3 ter	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 9, primo comma	Articolo 8, primo comma
Articolo 9, secondo comma	Articolo 8, secondo comma
Articolo 9, terzo comma	—
Articolo 9, quarto comma	Articolo 8, terzo comma
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 14, paragrafo 2	—
Articolo 14, paragrafo 3	—
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (UE) 2021/1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 2021****recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione della sua 41^a e della sua 42^a riunione annuale tenutesi nel 2019 rispettivamente e nel 2020, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza.
- (2) Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio il capitano della nave). Sono entrate in vigore nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO, vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
- (3) È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare le norme NAFO sulla misura delle maglie, introdurre la definizione di peschereccio utilizzata dalla NAFO in modo tale da consentire alle autorità di controllo e di esecuzione dell'Unione di operare in linea con le altre parti contraenti della NAFO e migliorare il flusso di informazioni tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e il segretario esecutivo della NAFO.
- (4) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, nel mandato dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) rientrano anche l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi internazionali di controllo e di ispezione quali il programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO, e l'assistenza agli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi. È pertanto opportuno che l'EFCA agisca quale organismo incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche del programma di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretario esecutivo della NAFO.
- (5) La procedura delle CEM per la trasmissione da parte delle parti contraenti delle informazioni al sito web di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) della NAFO implica la trasmissione delle informazioni da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO. È pertanto necessario aggiornare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/833 per tener conto di tale modifica e chiarire quali canali debbano essere utilizzati dagli Stati membri per trasmettere le pertinenti informazioni.

⁽¹⁾ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 279.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

- (6) Occorre inoltre introdurre le disposizioni delle CEM relative alla protezione dello squalo di Groenlandia (*Somniosus microcephalus*), allineare le disposizioni sui contratti di nolo a quelle contenute nelle CEM e specificare la necessità di un consenso della parte contraente che è Stato di approdo all'invio di ispettori di un'altra parte contraente.
- (7) Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle riunioni annuali della NAFO conseguentemente all'introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle CEM prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la regolamentazione della dimensione delle maglie, delle griglie di selezione e delle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale e le restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁷⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (8) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
- a) il punto 6) è sostituito dal seguente:
- «6) “peschereccio”, qualsiasi nave dell'Unione attrezzata per svolgere attività di pesca, destinata a svolgere attività di pesca o impegnata in attività di pesca, tra cui la trasformazione del pesce, il trasbordo o ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, incluse le attività di pesca sperimentale o esplorativa;»
- b) è aggiunto il punto seguente:
- «31) “sito web MCS”, il sito di monitoraggio, controllo e sorveglianza (*Monitor, Control and Surveillance*) della NAFO che contiene informazioni pertinenti riguardanti le ispezioni in mare e in porto.»
- 2) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli Stati membri possono consentire ai pescherecci che battono la loro bandiera di praticare la pesca di stock per i quali non sia stato assegnato all'Unione alcun contingente conformemente alle possibilità di pesca in vigore (contingente “altri”), nel caso in cui tale contingente esista e il segretario esecutivo della NAFO non abbia inviato una notifica di chiusura.»
- b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) comunica alla Commissione e all'EFCA i nomi delle navi dell'Unione che intendono pescare il contingente “altri” almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione ne informa il segretario esecutivo della NAFO.»

⁽⁷⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- 3) all'articolo 6, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- «d) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra le ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1° luglio;
 - e) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) all'Unione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;
 - b) è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o»;
- 5) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 bis*

Merluzzo bianco nella divisione 3M

1. Alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo si applicano le seguenti misure di controllo:
- a) le navi sbarcano o trasbordano le loro catture di merluzzo bianco della divisione 3M unicamente nei porti designati conformemente all'articolo 39;
 - b) almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali l'orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M detenute a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate altre catture di merluzzo bianco detenute a bordo;
 - c) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco o trasbordo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo inviano al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.
2. Ciascuno Stato membro ispeziona le navi con meno di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo sulla base della gestione del rischio.
3. La Commissione o un organismo da essa designato assicura l'immediata trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.»;
- 6) l'articolo 10 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) ciascuno Stato membro comunica il nome di ogni porto a tal fine designato alla Commissione, che lo trasmetterà al segretario esecutivo della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore;»;
 - ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo inviano al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

b) al paragrafo 2, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) non riceva alcuna conferma entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o»;

7) all'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9. È vietato svolgere attività di pesca diretta dello squalo di Groenlandia (*Somniosus microcephalus*) nella zona di regolamentazione.

10. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo le catture accidentali e la mortalità degli squali di Groenlandia e, se questi sono catturati vivi, li rilasciano in mare in modo da causare loro il minor danno possibile.»;

8) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata conformemente all'allegato III.A delle CEM di cui al punto 10) dell'allegato del presente regolamento.»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 40 mm per i gamberetti, compreso il gamberetto boreale (PRA);»;

9) all'articolo 14 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. I pescherecci che praticano la pesca al traino diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M utilizzano una griglia di selezione al fine di ridurre le catture di esemplari più piccoli di merluzzo bianco con uno spazio minimo tra le sbarre di 55 mm. La griglia di selezione è collocata nel pannello superiore della rete da traino che precede il sacco.»;

10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo

1. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

2. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

3. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.»;

11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Contratti di nolo

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per "parte contraente noleggiatrice" la parte contraente che detiene un'assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un'assegnazione di possibilità di pesca e per "parte contraente che è Stato di bandiera" la parte contraente o lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata.

2. Il totale, o una parte, dell'assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata ("nave noleggiata") battente la bandiera di un'altra parte contraente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) la parte contraente che è Stato di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;

- b) il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per parte contraente che è Stato di bandiera e anno civile;
- c) la durata delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e
- d) la nave noleggiata non sia stata precedentemente identificata per aver svolto attività di pesca INN.

3. Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata conformemente al contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice.

4. Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, la parte contraente che è Stato di bandiera non la autorizza a pescare contemporaneamente nell'ambito di un suo contingente o di un altro contratto di nolo.

5. Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo.

6. La parte contraente che è Stato di bandiera notifica al segretario esecutivo della NAFO il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio e fornisce alla nave noleggiata una copia dell'avviso emesso dal segretario esecutivo della NAFO, con i dettagli del contratto di nolo.

6 bis. Se la nave noleggiata è un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera notifica il suo consenso alla Commissione per iscritto e prima che il contratto di nolo abbia inizio. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM della NAFO, la Commissione notifica al segretario esecutivo della NAFO il consenso al contratto di nolo.

6 ter. Prima della data di entrata in vigore del contratto di nolo, la parte contraente noleggiatrice fornisce per iscritto le seguenti informazioni al segretario esecutivo della NAFO e alla nave noleggiata, che ne conserva sempre una copia a bordo:

- a) il nome, l'immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;
- b) gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;
- c) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell'operatore (degli operatori) della nave;
- d) una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e
- e) il contingente assegnato alla nave.

6 quater. Se la parte contraente noleggiatrice è l'Unione, lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 6 ter prima che sia effettivo il contratto di nolo. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione trasmette le informazioni al segretario esecutivo della NAFO.

7. Se la nave noleggiata è un peschereccio dell'Unione, gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:

- a) l'inizio delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
- b) la sospensione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
- c) la ripresa delle operazioni di pesca nell'ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;
- d) la fine delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.

8. La parte contraente che è Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell'ambito delle operazioni di pesca per ogni nolo di una nave battente la propria bandiera e comunica tali dati alla Commissione, che li trasmette alla parte contraente noleggiatrice e al segretario esecutivo della NAFO.»

12) l'articolo 25 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) riporta con precisione le catture di ogni retata/cala per divisione;»;
- b) il paragrafo 3 è così modificato:

- i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) riporta la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto per divisione.»;
- ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) riporta ogni voce conformemente all'articolo 24; e»;
- iii) è aggiunta la lettera seguente:
- «e) quando la produzione ha avuto luogo il giorno di un'ispezione, mette a disposizione degli ispettori, su richiesta, le informazioni relative alle catture trasformate in tale giorno.»;
- c) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC, salvo se già trasmesso in un rapporto COX; per comunicare catture zero e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità 0, sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0//e//R//MZZ 0//);»;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Le catture sono indicate a livello di specie con il corrispondente codice alfa-3 figurante nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento oppure, qualora non presente nell'allegato I.C delle CEM, viene usato l'elenco delle specie del Sistema d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca della FAO utilizzato a fini statistici. È inoltre annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala.»;
- d) al paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:
- «La lettera a) del primo comma del presente paragrafo non si applica se tutte le catture sono state comunicate conformemente al paragrafo 6.»;
- 13) l'articolo 27 è così modificato:
- a) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:
- «g) trasmette al segretario esecutivo della NAFO il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo 11, lettera e), per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento.»;
- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Ciascuno Stato membro fornisce:
- a) non più tardi di 24 ore prima dell'invio di un osservatore a bordo di un peschereccio, il nome del peschereccio e il segnale radio internazionale di chiamata, unitamente al nome e al numero del documento di identità (se del caso) dell'osservatore in questione;
- b) entro 20 giorni dall'arrivo della nave in porto, il rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;
- c) entro il 15 febbraio di ogni anno, per l'anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.»;
- c) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
- «15. Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 3, lettere c) e d), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera c), e del paragrafo 7 sono trasmesse all'EFCA e, in copia, alla Commissione. L'EFCA assicura l'immediata trasmissione di tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.»;
- 14) l'articolo 28 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri, dall'EFCA e dalla Commissione. Lo Stato membro e la Commissione comunicano i nomi degli ispettori all'EFCA nell'ambito del programma.»;

- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di ricerca, ne informano immediatamente la Commissione e l'EFCA e alle CEM viene data piena applicazione.»;
- 15) l'articolo 30 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) inviare il rapporto di sorveglianza all'EFCA che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave;»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Ciascuno Stato membro trasmette il rapporto di indagine all'EFCA, che lo invia al segretario esecutivo della NAFO e alla Commissione.»;
- 16) l'articolo 33 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) registra tali dati sintetici e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nelle sezioni pertinenti del rapporto di ispezione;»;
- b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) invia il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall'ispezione, all'EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO;»;
- 17) l'articolo 34 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) notificano l'infrazione agli osservatori eventualmente presenti a bordo.»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione trasmette una notifica scritta dell'infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all'EFCA, che la inviano a loro volta all'autorità competente della parte contraente che è Stato di bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate nella sezione relativa alle infrazioni del rapporto di ispezione previsto all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi all'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;»;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «L'EFCA trasmette il rapporto di ispezione al segretario esecutivo della NAFO.»;
- 18) l'articolo 35 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) la pesca nell'ambito di un contingente "altri" praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione e all'EFCA, in violazione dell'articolo 5;»;
- ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, o dell'articolo 18;»;
- iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) l'uso di dimensioni di maglia o di griglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13 o dell'articolo 14;»;

iv) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 25;»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, per "inesattezze nella dichiarazione delle catture" si intende una differenza di almeno 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolata come percentuale di questi ultimi.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Previo consenso dello Stato membro di bandiera e, se diversa, della parte contraente che è Stato di approdo, gli ispettori di un'altra parte contraente o di un altro Stato membro possono partecipare a tutta l'ispezione e al conteggio delle catture.»;

19) l'articolo 39 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione un elenco dei porti designati nei quali i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per usare i servizi portuali e nella misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma del presente capo. La Commissione comunica al segretario esecutivo della NAFO l'elenco dei porti designati. Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell'elenco precedente almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore.

2. Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul periodo di richiesta preventiva alla Commissione, che ne dà notifica al segretario esecutivo della NAFO.

3. Lo Stato membro di approdo designa l'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 41, delle conferme a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, e del rilascio delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e i recapiti dell'autorità competente alla Commissione, che ne dà notifica al segretario esecutivo della NAFO.»;

b) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante della nave la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto o, se la nave è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali. Se la nave è autorizzata a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante della nave una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA. Qualora sia negata l'autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte contraente della NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.

9. In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lo Stato membro di approdo invia una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è stata annullata al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA.»;

c) il paragrafo 17 è sostituito dal seguente:

«17. Lo Stato membro di approdo trasmette senza ritardo una copia di ciascun rapporto di ispezione di controllo dello Stato di approdo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA.»;

20) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 45*

Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione

Ciascuno Stato membro o, se del caso, l'EFCA che, svolgendo un'attività di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione autorizzata nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:

- a) trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza figurante nell'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento;
 - b) cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;
 - c) se opportuno chiede al comandante della nave l'autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione; e
 - d) se il comandante della nave accetta l'ispezione:
 - i) trasmette sollecitamente alla Commissione le conclusioni dell'ispettore, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione figurante nell'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento; e
 - ii) consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.»;
- 21) all'articolo 50, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
- «i) la dimensione delle maglie di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
 - j) le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 o 3 bis;
 - k) le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all'articolo 18.»;
- 22) l'allegato è così modificato:
- a) il punto 44) è sostituito dal seguente:

«44) Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all'articolo 39, paragrafo 11;»
 - b) è aggiunto il punto seguente:

«45) Allegato II.H delle CEM, sulla procedura per la concessione dell'accesso alle persone all'interno delle parti contraenti al sito web MCS.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

REGOLAMENTO (UE) 2021/1232 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 2021****relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce regole che garantiscono il diritto alla vita privata e alla riservatezza in relazione al trattamento dei dati personali negli scambi di dati nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva precisa e integra il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La direttiva 2002/58/CE si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Fino al 21 dicembre 2020 si applicava la definizione di servizio di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. In tale data la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha abrogato la direttiva 2002/21/CE. La definizione di «servizio di comunicazione elettronica» di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 comprende i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero quali definiti all'articolo 2, punto 7, di tale direttiva. I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che comprendono per esempio il Voice over Internet Protocol, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, sono pertanto rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE il 21 dicembre 2020.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). L'articolo 7 della Carta tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, diritto che comprende la riservatezza delle comunicazioni. L'articolo 8 della Carta sancisce il diritto alla protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 63.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2021

⁽³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

- (4) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC) e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabiliscono che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. L'articolo 3, paragrafo 2, UNCRC e l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta evocano inoltre il diritto dei minori a tale protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
- (5) La protezione dei minori, sia offline che online, è una delle priorità dell'Unione. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti dei minori a essere protetti da ogni forma di violenza, abuso e abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale, come stabilito dall'UNCRC e dalla Carta. La digitalizzazione ha apportato alla società e all'economia molti vantaggi, ma ha apportato anche sfide, tra cui un aumento degli abusi sessuali online sui minori. Il 24 luglio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori» («strategia»). La strategia mira a fornire una risposta efficace a livello di Unione al reato di abuso sessuale sui minori.
- (6) In linea con la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il presente regolamento non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (7) Alcuni fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («fornitori»), come i servizi di messaggistica e di posta elettronica, utilizzano già su base volontaria tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, attraverso la scansione del contenuto, per esempio immagini e testo, o dei dati sul traffico delle comunicazioni, utilizzando in alcuni casi dati storici. La tecnologia utilizzata per tali attività potrebbe consistere nella tecnologia hashing per le immagini e i video e nei classificatori e nell'intelligenza artificiale per l'analisi del testo o di dati sul traffico. Nell'utilizzo della tecnologia hashing, il materiale pedopornografico online è segnalato quando si ottiene un riscontro positivo, ovvero una corrispondenza derivante da un confronto tra un'immagine o un video e una firma digitale unica e non riconvertibile («hash») proveniente da una banca dati detenuta da un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori che contiene materiale pedopornografico online verificato. Tali fornitori si rivolgono alle linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione di materiale pedopornografico online e alle organizzazioni, sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi, che si prefiggono di identificare i minori, ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori e gli abusi sessuali sui minori e prevenire la vittimizzazione dei minori. Tali organizzazioni potrebbero non rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679. A livello collettivo tali attività effettuate su base volontaria sono fondamentali in quanto consentono di identificare e soccorrere le vittime, i cui diritti fondamentali alla dignità umana e all'integrità fisica e mentale sono gravemente violati. Tali attività effettuate su base volontaria sono inoltre importanti in quanto riducono l'ulteriore diffusione di materiale pedopornografico online e contribuiscono all'identificazione degli autori dei reati e alle indagini su questi ultimi nonché alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati di abuso sessuale sui minori.
- (8) Nonostante il loro obiettivo legittimo, le attività su base volontaria da parte dei fornitori per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli, costituiscono un'interferenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali di tutti gli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti»). Qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, inclusa la riservatezza delle comunicazioni, non può essere meramente giustificata dal fatto che i fornitori utilizzavano già talune tecnologie quando i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non rientravano nella definizione di «servizi di comunicazione elettronica». Tali limitazioni sono possibili solo a determinate condizioni. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tali limitazioni devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale dei diritti alla vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali e, nel rispetto del principio di proporzionalità, devono essere necessarie

⁽⁷⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Quando implicano in modo permanente il monitoraggio e l'analisi generalizzati e indifferenziati delle comunicazioni di tutti gli utenti, tali limitazioni interferiscono con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni.

- (9) Fino al 20 dicembre 2020 il trattamento dei dati personali da parte dei fornitori mediante misure volontarie al fine di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai propri servizi era disciplinato unicamente dal regolamento (UE) 2016/679. La direttiva (UE) 2018/1972, che doveva essere recepita entro il 20 dicembre 2020, ha incluso i fornitori nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE. Per continuare ad adottare tali misure volontarie dopo il 20 dicembre 2020, i fornitori dovrebbero soddisfare le condizioni previste dal presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 continuerà ad applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato mediante tali misure volontarie.
- (10) La direttiva 2002/58/CE non contempla disposizioni specifiche relative al trattamento dei dati personali da parte dei fornitori in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al fine di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai propri servizi. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi di cui, tra l'altro, agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, che riguardano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati connessi agli abusi sessuali sui minori. In assenza di tali misure legislative nazionali e in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a più lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello di Unione, i fornitori non possono più basarsi sul regolamento (UE) 2016/679 per continuare ad applicare misure su base volontaria per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi oltre il 21 dicembre 2020. Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per il trattamento di dati personali da parte dei fornitori al solo scopo di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi, ma stabilisce una deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento predispone garanzie supplementari che i fornitori devono rispettare se intendono avvalersene.
- (11) Il trattamento dei dati ai fini del presente regolamento potrebbe comportare il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento di immagini e video da parte di strumenti tecnici specifici che consentono l'identificazione o l'autenticazione univoca di una persona fisica è considerato un trattamento di categorie particolari di dati personali.
- (12) Il presente regolamento prevede una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico. L'uso volontario da parte dei fornitori di tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere materiale pedopornografico online dai propri servizi rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dal presente regolamento, purché tale uso soddisfi le condizioni stabilite nel presente regolamento e sia di conseguenza soggetto alle garanzie e alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/679.
- (13) La direttiva 2002/58/CE è stata adottata sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre non tutti gli Stati membri hanno adottato misure legislative a norma della direttiva 2002/58/CE per limitare la portata dei diritti e degli obblighi relativi alla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico stabiliti in tale direttiva, e l'adozione di tali misure comporta un rischio significativo di frammentazione che potrebbe incidere negativamente sul mercato interno. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe basarsi sull'articolo 114 TFUE.

- (14) Poiché i dati relativi alle comunicazioni elettroniche riguardanti persone fisiche sono solitamente considerati rientranti nella categoria dei dati personali, il presente regolamento dovrebbe altresì basarsi sull'articolo 16 TFUE, che costituisce una base giuridica specifica per l'adozione di norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nello svolgimento di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, nonché di norme relative alla libera circolazione di tali dati.
- (15) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante servizi di fornitori al solo scopo di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e di segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai propri servizi nella misura in cui tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dal presente regolamento.
- (16) I tipi di tecnologie utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero essere quelli meno invasivi della vita privata in conformità allo stato dell'arte del settore. Tali tecnologie non dovrebbero essere utilizzate per filtrare e scansionare in modo sistematico il testo contenuto nelle comunicazioni per scopi diversi dall'unica finalità di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili motivi concreti di sospettare di abusi sessuali sui minori, e non dovrebbero essere in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni. Nel caso della tecnologia utilizzata per identificare l'adescamento di minori, tali motivi concreti di sospetto dovrebbero basarsi su fattori di rischio oggettivamente identificati, quali la differenza di età e il probabile coinvolgimento di un minore nella comunicazione sottoposta alla scansione.
- (17) Occorre predisporre procedure e meccanismi di ricorso adeguati al fine di garantire che una persona possa presentare un reclamo ai fornitori. Tali procedure e meccanismi acquistano particolare rilievo nel caso in cui contenuti che non costituiscono abusi sessuali online sui minori siano stati rimossi o segnalati alle autorità di contrasto o a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori.
- (18) Al fine di garantire la massima accuratezza e affidabilità possibili, la tecnologia utilizzata ai fini del presente regolamento dovrebbe, conformemente allo stato dell'arte del settore, limitare il più possibile il numero e il tasso di errori («falsi positivi») e, se necessario, dovrebbe rettificare senza indugio eventuali errori di questo tipo che potrebbero comunque verificarsi.
- (19) I dati relativi al contenuto e al traffico trattati e i dati personali generati nello svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, e il periodo durante il quale i dati sono successivamente conservati in caso di identificazione di presunti abusi sessuali online sui minori, dovrebbero rimanere limitati a quanto strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività. Tutti i dati dovrebbero essere cancellati immediatamente e permanentemente non appena non siano più strettamente necessari per uno degli scopi specificati nel presente regolamento, compreso il caso in cui non sia individuato alcun presunto abuso sessuale online sui minori, e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data in cui sono stati scoperti presunti abusi sessuali online sui minori. Quanto sopra dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di conservare i dati pertinenti relativi al contenuto e al traffico conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento non incide sull'applicazione di eventuali obblighi giuridici, previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, di conservazione dei dati che si applicano ai fornitori.
- (20) Il presente regolamento non impedisce a un fornitore che ha segnalato abusi sessuali online su minori alle autorità di contrasto di richiedere a tali autorità una conferma della ricezione della segnalazione.
- (21) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilizzazione per quanto riguarda le attività intraprese a norma della deroga di cui al presente regolamento, i fornitori dovrebbero, entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare e presentare delle relazioni all'autorità di controllo competente designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 («autorità di controllo») e alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero riguardare il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indicando il tipo e il volume dei dati trattati, il motivo specifico alla base del trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679, i motivi alla base dei trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, il numero di casi di abusi sessuali online sui minori individuati, con la distinzione fra materiale pedopornografico e adescamento di minori online, il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o ha esperito un ricorso giurisdizionale e l'esito di tali reclami e procedimenti giurisdizionali, il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure

applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e con le quali sono stati condivisi i dati a norma del presente regolamento.

- (22) Al fine di sostenere le autorità di controllo nello svolgimento dei loro compiti, la Commissione dovrebbe chiedere al comitato europeo per la protezione dei dati di formulare orientamenti sulla conformità dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui al presente regolamento con il regolamento (UE) 2016/679. Quando le autorità di controllo valutano se una tecnologia da utilizzare, consolidata o nuova, sia conforme allo stato dell'arte del settore, sia la meno invasiva della vita privata e abbia una base giuridica adeguata a norma del regolamento (UE) 2016/679, tali orientamenti dovrebbero in particolare aiutare le autorità di controllo a fornire consulenza nell'ambito della procedura di consultazione preventiva prevista da tale regolamento.
- (23) Il presente regolamento limita il diritto alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e costituisce una deroga alla decisione adottata ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 di assoggettare i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero alle stesse norme che si applicano a tutti gli altri servizi di comunicazione elettronica per quanto riguarda la vita privata, al solo scopo di individuare abusi sessuali online sui minori in tali servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e di rimuovere materiale pedopornografico online da tali servizi. Il periodo di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato a tre anni dalla sua data di applicazione, in modo da prevedere un periodo necessario per l'adozione di un nuovo quadro giuridico a lungo termine. Laddove il quadro giuridico a lungo termine sia adottato ed entri in vigore prima di tale data, detto quadro giuridico a lungo termine dovrebbe abrogare il presente regolamento.
- (24) Per quanto riguarda tutte le altre attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE, i fornitori dovrebbero essere soggetti agli obblighi specifici stabiliti in tale direttiva e, di conseguenza, ai poteri di controllo e indagini delle autorità competenti designate a norma di tale direttiva.
- (25) La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento della cifratura potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevole. Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretato come inteso a vietare o indebolire la crittografia end to end.
- (26) Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inclusa la riservatezza delle comunicazioni, è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 7 della Carta. Costituisce inoltre un prerequisito per la sicurezza delle comunicazioni tra le vittime di abusi sessuali sui minori e un adulto fidato od organizzazioni attive nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori e per le comunicazioni tra le vittime e i loro avvocati.
- (27) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di segreto professionale previste dal diritto nazionale, quali le norme sulla protezione delle comunicazioni professionali, tra i medici e i pazienti, tra i giornalisti e le loro fonti o tra gli avvocati e i loro clienti, in particolare poiché la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa quale componente essenziale del diritto a un equo processo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali sui registri delle autorità pubbliche o delle organizzazioni che offrono consulenza alle persone in difficoltà.
- (28) I fornitori dovrebbero comunicare alla Commissione i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori cui segnalano potenziali abusi sessuali online sui minori ai sensi del presente regolamento. Sebbene sia responsabilità esclusiva dei fornitori che agiscono in qualità di titolari del trattamento valutare con quali terzi possono condividere dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione dovrebbe garantire la trasparenza per quanto riguarda il trasferimento di potenziali casi di abuso sessuale online sui minori pubblicando sul suo sito web un elenco delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori che le sono comunicate. Tale elenco pubblico dovrebbe essere facilmente accessibile. Inoltre, i fornitori dovrebbero poter utilizzare l'elenco per identificare organizzazioni pertinenti nella lotta globale contro l'abuso sessuale online sui minori. Tale elenco dovrebbe lasciare impregiudicati

gli obblighi dei fornitori che agiscono in qualità di titolari del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda l'obbligo di effettuare il trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V di tale regolamento e di adempiere a tutti gli obblighi di cui al capo IV di tale regolamento.

- (29) Le statistiche che devono essere fornite dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono indicatori importanti per la valutazione delle politiche, comprese le misure legislative. È inoltre importante riconoscere le ripercussioni della vittimizzazione secondaria inerente alla condivisione di immagini e video delle vittime di abusi sessuali su minori che potrebbero circolare per anni, ripercussioni che non sono pienamente rispecchiate in tali statistiche.
- (30) In linea con i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità di controllo dispongano delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per l'efficace svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo dispongano di tali risorse in misura sufficiente per l'efficace svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento.
- (31) Qualora un fornitore abbia eseguito una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e abbia consultato le autorità di controllo in relazione a una tecnologia in conformità del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, tale fornitore non dovrebbe essere obbligato a norma del presente regolamento a procedere a un'ulteriore valutazione di impatto sulla protezione dei dati o consultazione, a condizione che le autorità di controllo abbiano indicato che il trattamento dei dati da parte di tale tecnologia non comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche o che siano state adottate misure da parte del titolare per attenuare tale rischio.
- (32) Gli utenti dovrebbero avere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora i loro diritti siano stati violati in seguito al trattamento di dati personali e di altro tipo al fine di individuare abusi sessuali online sui minori su servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e segnalarli e di rimuovere materiale pedopornografico online da tali servizi, per esempio nei casi in cui il contenuto o l'identità di un utente siano stati segnalati a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori o alle autorità di contrasto o qualora il contenuto di un utente sia stato rimosso o il conto di un utente sia stato bloccato o il servizio offerto a un utente sia stato sospeso.
- (33) In linea con la direttiva 2002/58/CE e con il principio della minimizzazione dei dati, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere limitato ai dati sul contenuto e relativi dati sul traffico, nella misura strettamente necessaria per conseguire le finalità del presente regolamento.
- (34) La deroga prevista dal presente regolamento dovrebbe estendersi alle categorie di dati di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, che si applicano al trattamento di dati personali e non personali trattati nell'ambito della fornitura di un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero.
- (35) L'obiettivo del presente regolamento è introdurre una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE senza creare frammentazione nel mercato interno. È inoltre improbabile che tutti gli Stati membri possano adottare misure legislative nazionali in tempo. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Esso introduce una deroga temporanea e rigorosamente limitata all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, con una serie di garanzie per assicurare che non vada oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo fissato.

- (36) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e ha espresso il suo parere il 10 novembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («fornitori») di utilizzare, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi.
2. Il presente regolamento non si applica alla scansione di comunicazioni in forma di audio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;
- 2) «materiale pedopornografico online»:
 - a) «pedopornografia» quale definita all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE;
 - b) «spettacolo pornografico» quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE;
- 3) «adescamento di minori»: qualsiasi condotta intenzionale che costituisce un reato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/93/UE;
- 4) «abusi sessuali online sui minori»: materiale pedopornografico online e adescamento di minori.

Articolo 3

Ambito di applicazione della deroga

1. L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE non si applicano alla riservatezza delle comunicazioni che implicano il trattamento da parte di fornitori dei dati personali e di altro tipo connesso alla fornitura di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a condizione che:
 - a) il trattamento sia:
 - i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e di individuare l'adescamento di minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
 - ii) proporzionato e limitato alle tecnologie utilizzate dai fornitori al fine di cui al punto i);

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- iii) limitato ai dati sul contenuto e ai relativi dati sul traffico strettamente necessari al fine di cui al punto i);
- iv) limitato a quanto strettamente necessario al fine di cui al punto i);
- b) le tecnologie utilizzate al fine di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo siano conformi allo stato dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata, anche per quanto riguarda il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e, nella misura in cui siano utilizzate per scansionare testo contenuto in comunicazioni, non siano in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni, ma siano in grado unicamente di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili abusi sessuali online su minori;
- c) in relazione a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo siano state eseguite una valutazione d'impatto preventiva sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36 di tale regolamento;
- d) in relazione alle nuove tecnologie, vale a dire la tecnologia utilizzata ai fini dell'accertamento di materiale pedopornografico online che non è stata utilizzata da alcun fornitore in relazione a servizi forniti agli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti») nell'Unione prima del 2 agosto 2021, e in relazione alla tecnologia utilizzata per individuare eventuali casi di adescamento di minori, il fornitore riferisca all'autorità competente in merito alle misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 dall'autorità di controllo competente designata a norma del capo VI, sezione 1, di tale regolamento («autorità di controllo») nel corso della procedura di consultazione preventiva;
- e) le tecnologie utilizzate siano sufficientemente affidabili in quanto limitano il più possibile il tasso di errori relativi all'accertamento di contenuti che rappresentano abusi sessuali online sui minori e, qualora si verificano tali errori occasionali, le loro conseguenze siano corrette senza indugio;
- f) le tecnologie utilizzate per individuare schemi ricorrenti di possibile adescamento di minori siano limitate all'uso di indicatori chiave pertinenti e fattori di rischio oggettivamente identificati, quali la differenza di età e il probabile coinvolgimento di un minore nella comunicazione sottoposta a scansione, fatto salvo il diritto alla verifica umana;
- g) i fornitori:
 - i) abbiano istituito procedure interne per prevenire abusi, accesso non autorizzato e trasferimenti non autorizzati di dati personali e di altri dati;
 - ii) garantiscano il controllo e, ove necessario, l'intervento umani nel quadro del trattamento dei dati personali e di altri dati che utilizza tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - iii) garantiscano che il materiale che non sia stato precedentemente identificato come materiale pedopornografico online o adescamento di minori non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana;
 - iv) abbiano stabilito procedure e meccanismi di ricorso adeguati per garantire che gli utenti possano presentare loro reclami entro un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni;
 - v) informino gli utenti in modo chiaro, visibile e comprensibile del fatto che si sono avvalsi, conformemente al presente regolamento, della deroga dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE concernenti la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, al solo scopo di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, la logica alla base delle misure che hanno intrapreso nell'ambito della deroga e l'impatto sulla riservatezza delle comunicazioni degli utenti, compresa la possibilità che i dati personali siano condivisi con le autorità di contrasto e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale sui minori;
 - vi) comunichino agli utenti quanto segue, qualora il loro contenuto sia stato rimosso, il loro conto sia stato bloccato o un servizio che era stato loro offerto sia stato sospeso:
 - 1) le modalità con cui presentare un ricorso;
 - 2) la possibilità di presentare un reclamo all'autorità di controllo; e
 - 3) il diritto a un ricorso giurisdizionale;

- vii) entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino e presentino una relazione all'autorità di controllo competente e alla Commissione sul trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento, indicando:
- 1) il tipo e il volume dei dati trattati;
 - 2) il motivo specifico alla base del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) i motivi su cui si basano i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile;
 - 4) il numero di casi identificati di abusi sessuali online sui minori con la distinzione fra materiale pedopornografico online e adescamento di minori;
 - 5) il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o rivolgendosi a un'autorità giudiziaria e l'esito di tali reclami;
 - 6) il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate;
 - 7) le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito;
 - 8) la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 9) i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori con le quali sono stati condivisi dati a norma del presente regolamento;
- h) qualora sia stato individuato un presunto abuso sessuale online di minori, i dati sul contenuto e i relativi dati sul traffico trattati per la finalità di cui alla lettera a), punto i), e i dati personali generati mediante tale trattamento siano conservati in modo sicuro unicamente per le finalità di:
- i) segnalare senza indugio il presunto abuso sessuale online sui minori alle competenti autorità di contrasto e giudiziarie o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale sui minori;
 - ii) bloccare il conto dell'utente interessato o sospendere o porre fine a un servizio offertogli;
 - iii) creare una firma digitale unica e non riconvertibile («hash») di dati identificati in modo affidabile come materiale pedopornografico online;
 - iv) consentire all'utente interessato di presentare ricorso presso il fornitore o chiedere l'avvio di un riesame amministrativo o di ricorsi giurisdizionali su questioni relative al presunto abuso sessuale online sui minori; oppure
 - v) rispondere alle richieste delle autorità giudiziarie e di contrasto competenti in conformità del diritto applicabile di fornire loro i dati necessari per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di cui alla direttiva 2011/93/UE;
- i) i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per lo scopo pertinente di cui alla lettera h) e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla data di identificazione del presunto abuso sessuale sui minori online;
- j) ogni caso di sospetto ragionevole e verificato di abuso sessuale online sui minori sia segnalato senza indugio alle autorità di contrasto nazionali competenti o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori.
2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applica fino al 3 aprile 2022 ai fornitori che:
- a) utilizzavano una tecnologia specifica prima del 2 agosto 2021 ai fini indicati al paragrafo 1, lettera a), punto i), senza aver precedentemente completato una procedura di consultazione preventiva in relazione a tale tecnologia;
 - b) avviano tale procedura di consultazione preventiva prima del 3 settembre 2021; e
 - c) cooperano debitamente con l'autorità di controllo competente in relazione alla procedura di consultazione preventiva di cui alla lettera b).

3. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), non si applica fino al 3 aprile 2022 ai fornitori che:
 - a) utilizzavano una tecnologia di cui al paragrafo 1, lettera d), prima del 2 agosto 2021 senza aver precedentemente completato una procedura di consultazione preventiva in relazione a tale tecnologia;
 - b) avviano una procedura di cui al paragrafo 1, lettera d), prima del 3 settembre 2021; e
 - c) cooperano debitamente con l'autorità di controllo competente in relazione alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati

Entro il 3 settembre 2021 e a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di pubblicare orientamenti volti ad assistere le autorità di controllo responsabili per valutare se il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in relazione alle tecnologie, esistenti e nuove, utilizzate allo scopo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento, sia conforme al regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 5

Mezzi di ricorso effettivi

In conformità dell'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE, gli utenti hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritengano che i loro diritti siano stati violati in seguito al trattamento di dati personali e di altro tipo al fine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento.

Articolo 6

Autorità di controllo

Le autorità di controllo designate a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/679 monitorano il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente alle loro competenze e ai loro poteri a norma di tale capo.

Articolo 7

Elenco pubblico delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori

1. Entro il 3 settembre 2021 i fornitori comunicano alla Commissione un elenco contenente i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori a cui i fornitori segnalano abusi sessuali sui minori a norma del presente regolamento. I fornitori comunicano regolarmente alla Commissione eventuali modifiche a tale elenco.
2. Entro il 3 ottobre 2021 la Commissione pubblica un elenco dei nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori comunicato ai sensi del paragrafo 1. La Commissione tiene aggiornato tale elenco pubblico.

Articolo 8

Statistiche

1. Entro il 3 agosto 2022 e successivamente con frequenza annuale, gli Stati membri rendono disponibili al pubblico e trasmettono alla Commissione relazioni contenenti statistiche su:
 - a) il numero totale di segnalazioni di abusi sessuali online sui minori individuati che sono state presentate dai fornitori e da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sui minori alle autorità di contrasto nazionali competenti, distinguendo, laddove tale informazione sia disponibile, tra il numero assoluto di casi e i casi segnalati più volte e il tipo di fornitore nel cui servizio è stato individuato l'abuso sessuale sui minori online;

- b) il numero di minori identificati mediante azioni a norma dell'articolo 3, differenziati per genere;
- c) il numero di autori di reati condannati.

2. La Commissione aggrega le statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne tiene conto nel preparare la relazione sull'applicazione, a norma dell'articolo 9.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione

1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell'articolo 8, la Commissione elabora entro il 3 agosto 2023 una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nella relazione sull'applicazione, la Commissione valuta in particolare:
 - a) le condizioni per il trattamento dei dati personali e altri dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) punto ii), e alle lettere b), c) e d);
 - b) la proporzionalità della deroga prevista dal presente regolamento, inclusa una valutazione delle statistiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8;
 - c) gli sviluppi dei progressi tecnologici concernenti le attività contemplate nel presente regolamento e la misura in cui essi migliorano l'accuratezza e riducono il numero e il tasso di errori (falsi positivi).

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 3 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2021/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2021

recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure transitorie al fine di garantire il mantenimento della validità dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati prima della fine del termine di recepimento e di dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un altro certificato riconosciuto come equivalente. Tuttavia, fatta eccezione per le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, dette misure transitorie non si applicano ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e attualmente riconosciuti dagli Stati membri conformemente agli obblighi nazionali, o agli accordi internazionali, applicabili prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397.
- (2) L'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo rilasciati dalle autorità di un paese terzo.
- (3) Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.

⁽¹⁾ GU C 220 del 9.6.2021, pag. 87.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

⁽⁴⁾ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

- (4) Al fine di garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, è necessario prevedere misure transitorie che accordino ai paesi terzi il tempo necessario per allineare gli obblighi da essi previsti a quelli di tale direttiva e alla Commissione per valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, per adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della medesima direttiva. Dette misure garantirebbero inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Alla luce di tali obiettivi, è opportuno fissare la data limite per i documenti di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione delle summenzionate misure transitorie, facendo riferimento al termine di recepimento di detta direttiva prorogato di due anni.
- (5) Per garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno che le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dagli Stati membri non si applichino oltre il 17 gennaio 2032. Inoltre il riconoscimento di tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo dovrebbe essere limitato alle vie navigabili interne dell'Unione situate nello Stato membro in questione.
- (6) Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, è opportuno chiarire che, per quanto riguarda i certificati dei paesi terzi, gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 comprendono anche le condizioni per la sostituzione dei certificati esistenti di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva.
- (7) Per fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne è pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/2397.
- (8) A norma dell'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile non sono tenuti a recepire tale direttiva. Tale deroga dovrebbe applicarsi alla presente direttiva, *mutatis mutandis*.
- (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (10) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere senza indugio al recepimento delle misure in essa previste, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2017/2397 è così modificata:

- 1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva, compresi quelli stabiliti all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.»

- 2) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai propri obblighi nazionali, o accordi internazionali, applicabili prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne sul territorio dello Stato membro in questione.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

La deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica alla presente direttiva, *mutatis mutandis*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2021/1234 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Thailandia per un accordo relativo alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati si sono conclusi, e l'accordo tra l'Unione e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo») è stato siglato il 7 gennaio 2021.
- (3) Conformemente alla decisione (UE) 2021/373 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo è stato firmato il 7 maggio 2021.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

⁽¹⁾ Approvazione del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/373 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nella Tabella UE CLXXV in conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 72 del 3 marzo 2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

⁽³⁾ Cfr. pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI THAILANDIA AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL'ELENCO CLXXV DELL'UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA, da una parte,

e

IL REGNO DI THAILANDIA, dall'altra parte,

di seguito denominate congiuntamente le «Parti»,

CONSIDERATO che le Parti hanno concluso con successo i negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea come comunicato ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («membri dell'OMC») nel documento G/SECRET/42/Add.2,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo è concordare i volumi di suddivisione rispetto a tutti i contingenti tariffari e i conseguenti impegni quantitativi dell'Unione europea che non include più il Regno Unito, laddove il Regno di Thailandia gode dei diritti di negoziazione e consultazione ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 come specificato nella lettera dell'Unione europea del 25 febbraio 2019.

Articolo 2

Principio e metodologia di suddivisione dei contingenti tariffari

Il Regno di Thailandia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell'elenco sotto forma di contingenti tariffari dell'Unione europea che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo risultante dalla suddivisione sarà assunto dall'Unione europea che non include più il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.

Articolo 3

Contingenti tariffari dell'Unione europea che non include più il Regno Unito

1. Il Regno di Thailandia e l'Unione europea concordano i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell'Unione europea che non include più il Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell'elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, come riportato in dettaglio nell'ultima colonna dell'allegato al presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica i negoziati tra l'Unione europea e altri membri dell'OMC che godono dei diritti di cui all'articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari erga omnes in questione. L'Unione europea si impegna a consultare il Regno di Thailandia qualora il risultato di tali negoziati modifichi le quote indicate nel documento G/SECRET/42/Add.2.
3. L'allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

*Articolo 4***Clausole finali**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne. Esso si applica a decorrere da tale data o, se successiva, dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell'elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea.
2. La presente intesa costituisce un accordo tra le parti ai fini dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.
3. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Съставено в Брюксел на седми май две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el siete de mayo de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne sedmého května dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende maj to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebten Mai zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta maikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the seventh day of May in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le sept mai deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu sedmog svibnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì sette maggio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gegužės septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év május havának hetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta' Mejju fis-sena elfejn u wiehed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeven mei tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em sete de maio de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la șapte mai două mii douăzeci și unu.

V Bruseli siedmeho mája dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, sedmega maja dva tisoč enainvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Utfärdat i Bryssel den sjunde maj år tjugohundratjugoett.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európa Unió részéről
Ghall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

José Costa Pereira

За Кралство Тайланд
Por el Reino de Tailandia
Za Thajské království
For Kongeriget Thailand
Für das Königreich Thailand
Tai Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Ταϊλάνδης
For the Kingdom of Thailand
Pour le Royaume de Thaïlande
Za Kraljevinu Tajland
Per il Regno di Thailandia
Taizemes Karalistes vārdā —
Tailando Karalystės vardu
a Thaiföldi Királyság részéről
Ghar-Renju tat-Tajlandja
Voor het Koninkrijk Thailand
W imieniu Królestwa Tajlandii
Pelo Reino da Tailândia
Pentru Regatul Thaiandei
Za Thajské kráľovstvo
Za Kraljevino Tajska
Thaimaan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Thailand

Prem Prud

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UE PER IL REGNO DI THAILANDIA DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO (A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021)

	Numero in base alla notifica dell'UE G/SECRET/42/Add.2	Codice SA	Designazione	Concessione vigente dell'elenco UE CLXXV (UE a 28)	Paese fornitore	Concessione finale per l'UE (tonnellate)
1	029	0210 99 39	Carni di volatili salate	92 610	Regno di Thailandia	81 968
2	052	0714 10 00	Radici di manioca	5 750 000	Regno di Thailandia	3 096 027
3	055	0714 20 90	Patate dolci, non destinate al consumo umano	5 000	Altri, esclusa la Cina	4 985
4	074	1006 10	Risone	7	<i>Erga omnes</i>	5
5	075	1006 20	Riso decorticato o riso bruno	1 634	<i>Erga omnes</i>	1 416
6	076	1006 30	Riso semilavorato o lavorato	63 000	<i>Erga omnes</i>	36 731
7	077	1006 30	Riso semilavorato o lavorato	4 313	Regno di Thailandia	3 663
8	078	1006 30	Riso semilavorato o lavorato	1 200	Regno di Thailandia	1 019
9	078	1006 30	Riso semilavorato o lavorato	25 516	<i>Erga omnes</i>	22 442
10	079	1006 40 00	Rotture di riso	1 000	<i>Erga omnes</i>	1 000
11	080	1006 40 00	Rotture di riso	31 788	<i>Erga omnes</i>	26 581
12	081	1006 40 00	Rotture di riso	100 000	<i>Erga omnes</i>	93 709
13	085	1108 14 00	Fecola di manioca	8 000	<i>Erga omnes</i>	6 632
14	086	1108 14 00	Fecola di manioca	2 000	<i>Erga omnes</i>	1 658
15	089	1602 32 11	Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	340	Altri, escluso il Brasile	236
16	090	1602 32 19	Carni cotte di galli o galline	160 033	Regno di Thailandia	53 866
17	091	1602 32 30	Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	14 000	Regno di Thailandia	2 435
18	092	1602 32 90	Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	2 100	Regno di Thailandia	1 940

	Numero in base alla notifica dell'UE G/SECRET/42/Add.2	Codice SA	Designazione	Concessione vigente dell'elenco UE CLXXV (UE a 28)	Paese fornitore	Concessione finale per l'UE (tonnellate)
19	093	1602 39 21	Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	10	Regno di Thailandia	10
20	094	1602 39 29	Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	13 500	Regno di Thailandia	8 572
21	095	1602 39 85	Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %	600	Regno di Thailandia	300
22	096	1602 39 85	Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %	600	Regno di Thailandia	278
23	105	1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20	Preparazioni alimentari contenenti cereali	191	<i>Erga omnes</i>	191
24	106	1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90	Paste alimentari	532	<i>Erga omnes</i>	497
25	107	1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90	Biscotti	409	<i>Erga omnes</i>	409
26	005	0304 89 90	Pesci del genere <i>Allocyttus</i> e delle specie <i>Pseudocyttus maculatus</i>	200	<i>Erga omnes</i>	200
27	007	1604 20 50	Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	865	<i>Erga omnes</i>	631

	Numero in base alla notifica dell'UE G/SECRET/42/Add.2	Codice SA	Designazione	Concessione vigente dell'elenco UE CLXXV (UE a 28)	Paese fornitore	Concessione finale per l'UE (tonnellate)
28	008	1604 20 50	Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	1 410	Regno di Thailandia	423
29	009	1604 20 70	Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	742	<i>Erga omnes</i>	742
30	010	1604 20 70	Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	1 816	Regno di Thailandia	1 816
31	011	1605 21 10	Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)	500	<i>Erga omnes</i>	474
		1605 21 90	Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)			
		1605 29 00	Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)			

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT